

TRIBUNALE DI MILANO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 413 C.P.C.

Nell'interesse della sig.ra **DI FEDE ROSALBA**, nata a Piazza Armerina il 14.11.1962 ed ivi residente in via Renato Guttuso, 41, C.F.: DFDRLB62S54G580I, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'avv. Elisa Cosentino del foro di Enna, (C.F.: CSNLSE73R57C342I, tel/fax 093524174; p.e.c. comunicata all'Ordine degli Avvocati di Enna elisa.cosentino@avvocatienna.legalmail.it) la quale chiede che tutte le comunicazioni e notificazioni vengano effettuate al predetto indirizzo di posta elettronica certificata;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per la declaratoria del diritto della ricorrente

ad essere movimentata in provincia di Enna o, in subordine, negli ambiti territoriali della altre province della Sicilia indicati come preferiti nella domanda di mobilità territoriale avanzata per l'anno scolastico 2016/2017

e per la condanna dell'a.s. al compimento degli atti consequenziali.

FATTO

L'istante è una docente di scuola primaria, immessa in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 mediante la "fase C" del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), reclutata tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni, svolgendo servizio di insegnamento, a seguito del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami. **(all. n. 1 e n. 5)**

La ricorrente è stata assunta nella provincia di MILANO ai sensi del comma 101 dell'art. 1 della predetta legge n. 107/2015.

Dovendo partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria valevoli per l'a.s. 2016/2017, pur riportando un punteggio di **46+6** e pur fruendo di precedenza, la ricorrente è stata trasferita a decorrere dallo 01 settembre 2016 nell'ambito territoriale LOMBARDIA-AMBITO 0021 (MILANO) (cfr. provvedimento di assegnazione sede - **all. n. 3**), indicata solo quale 29esima preferenza **(all. n. 2)**.



Le preferenze che vanno dal n. 1 al n. 28 sono costituite da TUTTI gli ambiti della SICILIA (cfr. domanda di mobilità convalidata - **all. n. 2**) nei quali la ricorrente illegittimamente non è stata trasferita per le seguenti ragioni.

- **Trasferimento accordato a personale che appartiene ad una fase di movimentazione (fase D) successiva a quella della ricorrente (fase C).**

In alcuni casi, è accaduto che i docenti preferiti all'attuale ricorrente (movimentata in fase C) appartengano persino alla fase successiva della movimentazione (fase D).

Sul punto si veda il motivo **n. 1** del presente ricorso.

- **Trasferimento in favore di soggetti che avevano un punteggio inferiore a quello della ricorrente.**

Come emerge dai trasferimenti pubblicati dall'amministrazione scolastica (cfr. bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'Ambito Territoriale di Enna - **all. n. 7**), risultano movimentati nella provincia di Enna svariati aspiranti, pur dotati di punteggio di molto inferiore a quello dell'odierna ricorrente, attribuito dalla amministrazione scolastica stessa in base alla vigente tabella di valutazione dei titoli in materia di mobilità del personale docente (cfr. c.c.n.i. sulla mobilità a.s. 2016/2017 - **all. n. 8**)

Analoga circostanza si è, peraltro, verificata nei movimenti pubblicati dagli altri A.T. della Sicilia (**all. n. 6**) indicati dalla ricorrente in domanda (preferenza dalla 3 alla 28).

Sul punto si veda il motivo **n. 2** del presente ricorso.

- **Trasferimento in favore di soggetti che avevano un punteggio inferiore a quello della ricorrente ed illegittima creazione di riserva.**

In svariati casi, inoltre, si tratta di docenti assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei al concorso 2012, sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità.

Si tratta di docenti reclutati assieme alla ricorrente, nella medesima fase c) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), ma dotati di punteggio inferiore a quello ottenuto dalla ricorrente.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una *riserva* di posti in loro favore.

Questi ultimi, invero, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (*Fase B.3*) della mobilità antecedente a quella della ricorrente (*Fase C*), con ciò muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti: cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 6, comma 1, *fase B* punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase C*).

Sul punto si veda il motivo **n. 3** del presente ricorso.

- **Mancata valutazione della preferenza riconosciuta alla ricorrente già in seno alla domanda.**

La ricorrente, inoltre, non ha ottenuto il trasferimento in Sicilia nonostante, in seno alla domanda convalidata, le sia stata riconosciuta la precedenza ex art. 13, comma 6, punto 1, del CCNI sulla mobilità (**all. n. 2**).



Sul punto si veda il motivo **n. 4** del presente ricorso.

*

Malgrado quanto sopra descritto e nonostante la formalizzazione di apposita diffida stragiudiziale (**all. n. 4**), l'amministrazione scolastica ha continuato ad operare nella assoluta illegittimità non fornendo alcun riscontro.

Ciò fa sì che per la ricorrente non residui altro rimedio che la tutela giurisdizionale.

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti territoriali della SICILIA (per come indicati nell'ordine preferenziale in domanda e secondo il punteggio dalla stessa posseduto) e gli atti ad essa presupposti, invero, sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

Premessa: LE NORME CHE REGOLANO LA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla movimentazione del personale docente (mobilità) sono contenute:

- A. negli articoli 462¹ e 463² del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 297/94), attualmente in vigore;
- B. con riferimento alla mobilità - straordinaria - valevole per l'anno scolastico 2016/2017 anche nella legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, comma 108³;
- C. nel CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il giorno 08.04.2016 e dai relativi allegati.

Per l'anno scolastico 2016/2017 la procedura di mobilità è stata indetta dall'OM 8.4.2016 n. 241 sulla scorta del CCNI sopra richiamato.

1.

LA VIOLAZIONE DELLE FASI.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 e dell'allegato 1 del c.c.n.i. sulla mobilità del personale docente ed a.t.a. sottoscritto il giorno 08.04.2016.

¹ art. 462

"3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenza previste per particolari categorie di docenti".

² art. 463, comma 1

"I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza".

³ 108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo.



Il C.C.N.I. sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017 scandisce le fasi - l'una successiva all'altra - in cui si articolano i movimenti.

L'art. 6⁴ del citato c.c.n.i., invero, dopo avere descritto (comma 1) le diverse fasi dei movimenti a seconda del personale coinvolto, al comma 2 stabilisce che *"Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1"*.

Sia ai sensi dell'art. 6, sia ai sensi dell'allegato 1 del predetto contratto, la fase che riguarda la ricorrente, appartenente ai docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, è **quella contrassegnata come C**. Tale fase viene **prima della successiva fase D**, che comprende i docenti assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano di assunzioni 15/16 nonché da fasi B e C del medesimo piano 15/16 provenienti dalle Graduatorie di merito del concorso 2012, i quali in deroga al vincolo triennale potranno proporre istanza di mobilità.

L'art. 6 del c.c.n.i. dispone che le movimentazioni della fase D vengano effettuate "nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alla fase precedente".

Con la precisazione, come stabilito dall'allegato 1 del citato c.c.n.i. sulla mobilità, che all'interno di ciascuna fase il personale andrà movimentato tenendo conto del rispettivo punteggio e, se esistenti, degli eventuali titoli di precedenza, questi ultimi contemplati dall'art. 13 del c.c.n.i.. (ex pluribus TRIBUNALE DI PAVIA, ordinanza del 27.01.2017 resa su R.G.n 1448/2016).

4 ART. 6 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

.....



Quanto sopra significa che prima deve essere movimentato il personale della fase C e, solo dopo tale movimentazione, può essere movimentato il personale della fase D.

Invertire l'ordine equivale a violazione della norma contrattuale e ad azione illegittima.

Del medesimo avviso la giurisprudenza:

*"si evince, chiaramente, che il sistema, improntato per fasi, presuppone un ordine ben preciso, per cui solo all'esito ed esaurimento di ciascuna fase, i posti rimasti vacanti potranno essere messi a disposizione ed assegnati a coloro i quali partecipano alla fase successiva" (v. **TRIBUNALE DI ENNA** - Giudice del Lavoro, dott. Eugenio Alberto Stancanelli, ordinanza del 30.01.2017, procedimento r.g. n. 1586/2016).*

"...Prima di potere considerare disponibile e dunque assegnare una cattedra ad un docente partecipante ad una fase successiva, sarebbe stato necessario verificare se la medesima cattedra non fosse stata opzionata da un concorrente della fase antecedente." ⁵

Orientamento condiviso, proprio con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, anche da altri Giudicanti i quali hanno rilevato l'illegittimità della movimentazione di docenti nella fase D della mobilità su sedi richieste da docenti movimentate in fase C ed a queste non assegnate, in dispregio del criterio del rispetto delle fasi. (v. **TRIBUNALE DI CUNEO**- Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Rispoli, ordinanza del 24/08/2017, procedimento r.g. n. 103/2017 -1, confermata con sentenza n. 241/2017; **TRIBUNALE DI CALTAGIRONE**- Giudice del Lavoro, dott.ssa Concetta Ruggeri, ordinanza del 19/07/2017, procedimento r.g. n. 664/2017 -1; **TRIBUNALE DI VERBANIA** - Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Busoli, ordinanza cautelare 12 ottobre 2017, procedimento r.g. n. 35/2017-1)

Le illegittimità sopra rilevate dalla giurisprudenza sono le medesime che si sono verificate nel caso di specie.

La ricorrente, in quanto docente immessa in ruolo nella fase C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie Provinciali ad Esaurimento, rientra nella "Fase C" dei movimenti ed in tale fase è stata movimentata.

La sua richiesta non è stata accolta per mancanza di posti disponibili nelle sedi di preferenza indicate in domanda.

Non essendo disponibili per la ricorrente (fase C), tali posti non potevano essere occupati dai soggetti da movimentare nella fase successiva e, cioè, nella D.

Sennonché è accaduto che l'amministrazione scolastica ha movimentato sulla medesima tipologia di posto da lei richiesto (scuola primaria - posto comune) e per le medesime sedi della Sicilia da lei indicate, docenti che rientravano nella successiva "fase D" della movimentazione.

Si è, così, palesemente contravvenuto all'ordine stabilito dal c.c.n.i. sulla mobilità, con un indebito vantaggio in favore di chi non ha titolo (docenti da movimentare e movimentate, per espressa indicazione dell'amministrazione scolastica, nella successiva fase D) a scapito della ricorrente la quale, invece, avrebbe avuto pieno diritto ad avere il posto loro assegnato in quanto movimentata e da movimentare ben prima in fase C, sempre per espressa indicazione dell'amministrazione scolastica.

⁵ TRIBUNALE DI ENNA, ordinanza del 30.01.2017, procedimento r.g. n. 1586/2016; cfr. anche TRIBUNALE DI ENNA, ordinanza cautelare del 7 giugno 2017, procedimento r.g. n. 666/2017 e TRIBUNALE DI ENNA, ordinanza cautelare del 31 luglio 2017, procedimento RG n. 176/2017 -1.



Ciò è documentalmente provato dai tabulati dei movimenti pubblicati dagli Ambiti Territoriali sotto indicati (all. n. 6 e n. 7), puntualmente indicati come preferenza in domanda. (all. n. 2)

La movimentazione del personale nella fase D si nota perchè è collocata in coda ed è contrassegnata nei bollettini dalla seguente espressione: "Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16".

Seguendo l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nella domanda di mobilità, la stessa ha titolo ad essere movimentata nei seguenti Ambiti Territoriali della Sicilia, in luogo delle docenti appresso indicate, i cui movimenti si contestano:

- PUGLISI SABRINA - FASE D- posto comune - punti 21 - trasferita nell'Ambito Territoriale n. 0011 (provincia di Enna);
- BAGLIERI CHIARA - FASE D- posto comune - punti 29 - trasferita nell'Ambito Territoriale n. 0026 (provincia di Siracusa).

L'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica è, alla luce di quanto sopra, evidente.

2.

L'ILLEGITTIMITA' DEL TRASFERIMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI CHE HANNO UN PUNTEGGIO INFERIORE A QUELLO DELLA RICORRENTE.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 462 e 463 del t.u. sulla scuola. violazione e falsa applicazione del ccni sulla mobilita'. Violazione e falsa applicazione del principio dell'ordine di graduatoria, fondato sul merito. Violazione dell'obbligo di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà dell'azione e violazione del principio di trasparenza, correttezza e buon fede. mancanza di motivazione.

*

Sul meccanismo dell'algoritmo.

La ricorrente lamenta, in primo luogo, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione Scolastica nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio alto, non è stata movimentata per come richiesto in domanda, né per quale motivo ella sia stata superata da chi, movimentato nella medesima fase, ha punteggio ben ben inferiore (e non fruisce di alcuna precedenza).

Tanto meno non è dato conoscere per quale motivo nei movimenti ella sia stata preceduta da chi appartiene ad una fase successiva dei movimenti.

L'amministrazione scolastica, infatti, si è limitata ad invocare l'"algoritmo" con cui è tarato il sistema, quasi ciò fosse indice di infallibilità, senza in alcun modo rendere note graduatoria degli aspiranti ai movimenti e sedi dagli stessi richieste.

Il meccanismo utilizzato dall'amministrazione "algoritmo", però, si è dimostrato fallace per stessa ammissione del MIUR (al punto tale da essere stato rilevato dalla stampa



nazionale specializzata, e generale - cfr. *ex multis*, "Corriere della Sera", "Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»")⁶.

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento censurato, è, quindi, circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

*

La giurisprudenza, poi, è intervenuta sul punto disponendo che il criterio cui l'Amministrazione Scolastica deve attenersi è quello, imprescindibile, del merito, ossia della osservanza del punteggio attribuito dalla stessa amministrazione scolastica sulla base della tabella di valutazione dei titoli (ed eventualmente delle preferenze previste dalla legge e dal c.c.n.i. all'art. 13).⁷

Da qui la totale violazione, del principio dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito ed espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti, degli artt. 462 e 463 del T.U. sulla Scuola sopra richiamate, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio di **46+6** di ricongiungimento per la provincia indicata per prima (Enna) non è stata movimentata, mentre il personale sotto indicato, pur con punteggio di gran lunga inferiore, è stato movimentato sulle sedi richieste dalla ricorrente, come emerge dal bollettino dei trasferimenti pubblicati dagli AA.TT. della SICILIA indicati in via prioritaria dalla ricorrente in domanda. (all. n. 6 e 7)

Per comodità del Decidente, si specifica che l'elenco sotto indicato è riportato integralmente per l'A.T. 0012 di Enna indicato per primo in domanda (all. n. 7).

ELENCO NOMINATIVI AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ENNA

⁶ "V. LUCIO FICARA, MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA, in LA TECNICA DELLA SCUOLA, 27 Luglio 2016, in <http://www.tecnicadellascuola.it/item/22623-mobilita-esitiinfanzia-pubblicati-il-ritardo-della-primaria-e-di-natura-tecnica.html>; V.http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caoscervelloni-informatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml.

⁷ Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n. 5611: "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore".

Ex pluribus v. anche TRIBUNALE DI VERCELLI - Sezione Lavoro, ordinanza del 3 gennaio 2017; TRIBUNALE DI TARANTO, ordinanza del 10 gennaio 2017; TRIBUNALE DI VENEZIA ordinanza 23.11.2016 resa su R.G.n 2010/2016; TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Lavoro, ordinanza del 12.12.2016, procedimento r.g. n. 38045/2016-1; TRIBUNALE DI RAVENNA, ordinanza del 03.02.2017 resa su R.G.n. 1032/2016; TRIBUNALE DI TRANI, ordinanza del 14/16.09.2016 resa su R.G.n. 5890/16; TRIBUNALE DI NAPOLI, ordinanza del 07.09.2016 e del 16.01.2017 resa su R.G.n. 23377/2016; TRIBUNALE DI TORINO, ordinanza del 02.11.2016; TRIBUNALE DI VENEZIA, ordinanza del 22.11.2016; TRIBUNALE DI PAVIA, ordinanza del 27.01.2017 resa su R.Gn 1448/2016).

In particolare, si segnala anche TRIBUNALE DI PORDENONE, ordinanza del 17.01.2017 resa su R.G. N. 725/2016, la quale così ha avuto modo di esprimersi:

"Innanzitutto l'assegnazione di incarichi privilegiando l'aspirante che abbia maturato un punteggio maggiore all'esito di una procedura di valutazione di meriti e altri requisiti variabili risponde alle basilari accezioni del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione come enunciato all'art. 97 della Costituzione.

Inoltre appare pertinente in questa sede il richiamo all'art. 28 del D.P.R. n. 487 del 1994 nella parte in cui prevede come nei procedimenti concorsuali della P.A., potendosi ritenere ricompresi anche quelli relativi alla mobilità del personale, debbano ricevere prioritaria soddisfazione i candidati che abbiano vantato un punteggio maggiore.

Il tutto risponde infine ad una esigenza non solo di buon senso ma anche di promozione e riconoscimento del merito, considerando inoltre che si sta discutendo di assegnazioni di ruoli di docenti a tempo indeterminato."



Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio
1. Barbagallo	Barbara	10/01/1974	22
2. Buttafuoco	Maria	25/03/1981	16
3. Cicero	Marilena	24/12/1977	23
4. Cantagallo	Patrizia	18/09/1977	28
5. Capizzi	Paolo	11/08/1982	12
6. Crisci	Katia	19/04/1983	18
7. Costa	Maria Catena	09/05/1982	17
8. Di Gangi	Giacoma	12/08/1979	19
9. Dainotto	Elisa Rosa	18/04/1973	23
10. Faraci	Maria Antonella	22/09/1983	19
11. Ferrigno	Daniela	17-09-1983	12
12. Giunta	Giuliana	28/02/1984	23
13. La Greca	Luciana	12-12-1981	30
14. Lo Porto	Maria Ausilia	24/05/1982	12
15. Lotario	Basilìa	25/11/1975	14
16. Nicoletti	Vanessa Giuseppina	14/04/1975	43
17. Noto	Oriana	05/08/1979	24
18. Palermo	Angela	30/04/1979	27
19. Palermo	Annamaria	30/04/1979	20
20. Pisano	Antonella	08/02/1983	25
21. Santoro	Cinzia	25/02/1976	21
22. Statello	Carmela Salva	18/10/1977	28

La medesima situazione si è verificata anche con riferimento ai movimenti effettuati negli altri AA.TT. della Sicilia indicati in domanda, come dimostrato dal punteggio assegnato ai nominativi che si elencano (a titolo esemplificativo, 12 per ciascuna provincia), i quali costituiscono solo uno stralcio di tutti i movimenti illegittimi contenuti nei bollettini dei trasferimenti, che, per comodità (visto l'elevato numero di essi), si allegano al presente atto e qui si intendono integralmente riportati (all. n. 6).

ELENCO NOMINATIVI AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI **CALTANISSETTA**

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio
1. Abate	Maria A.	22-02-1982	24
2. Cantaro	Antonella L.	21-12-1981	27
3. Cravana	Giuseppina R.	11-06-1976	24
4. Floridia	Grazia	19-06-1972	29
5. Ferreri	Loriana	24-11-1982	29
6. Giallombardo	Clementina	08-08-1978	31
7. Giunta	Benedetta	21-11-1971	31
8. Lo Bartolo	Giuseppe	26-10-1964	24
9. Alfieri	Luciana R.	28-06-1974	27
10. Lamantia	Patrizia	13-05-1968	25
11. Incorvaia	Rosalba	24-08-1976	25
12. Nanfaro	Rita	25-05-1979	32
13. Pucci	Maria R.	18-08-1976	25
14. Puci	Sabina	5-2-1983	29
15. Riggi	Maria C.	31-8-1983	28
16. Aiesi	Agata M.L.	27-2-1972	35
17. Sillitti	Chiara M.	32-10-1981	27
18. Simone	Francesca	14-4-1981	25
19. Vella	Saveria S.	30-7-1980	24

ELENCO NOMINATIVI AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI **CATANIA**

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio
1. Buonpane	Emanuela N.	24-03-1981	12
2. Bontempo	Rosalìa	14-11-1982	18
3. Barbella	Filippo	17-04-1982	25
4. Barone	Maria	20-01-1979	27
5. Brischetti	Letizia	30-09-1979	21
6. Bertolami	Laura	04-09-1979	30
7. Cacciola	Anna	02-09-1982	27
8. Castro	Roberta M.	11-12-1983	12
9. Chimera	Giuseppa	21-06-1971	23
10. Chiarenza	Grazia C.	16-07-1974	28
11. Cardullo	Tindara	26-09-1973	12
12. Cortese	Rossella M. A.	13-06-1983	12

ELENCO NOMINATIVI AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI **AGRIGENTO**

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio
1. Bacino	Lilly	15/04/1983	28
2. Bellomo	Nicolina	12/06/1982	19
3. Bellavia	Rosa Maria	22/10/1976	22
4. Brandara	Elena	13/06/1974	32
5. Buscemi	Marcella	04/08/1973	25
6. Cucchiara	Arcangela	15/08/1976	31
7. Chiesa	Caterina	12/02/1977	24
8. Caldara	Antonella	04/09/1982	23
9. Calamia	Anna	02/01/1971	29
10. Calandrinio	Giuseppa Daniela	18/08/1976	23
11. Tona	Calogera	22/02/1983	0
12. Carraro	Alfonsina	22/08/1970	13

ELENCO NOMINATIVI TRASFERIMENTI AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI **PALERMO**



Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio
1. Alazio	Roberta	26-11-1967	25
2. Badagliacco	Alessia	30-08-1979	24
3. Bellone	Antonina	27-04-1983	23
4. Bonaccorsi	Enza G.M.	24-06-1968	27
5. Bonfiglio	Laura	24-02-1984	22
6. Bertolami	Rosanna	06-03-1969	21
7. Bisulca	Silvana	24-06-1983	22
8. Bivona	Patrizia	11-02-1980	21
9. Ciaccio	Concetta	29-12-1980	15
10. Ciaccio	Maria B.	19-09-1976	18
11. Cataldo	Daniela	30-05-1965	12
12. Giangrosso	Salvatore V.	07-10-1969	0

Elenco nominativi trasferimento ambito TERRITORIALE PROVINCIALE di **MESSINA**

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio
1. Belcastro	Maria	24-04-1980	30
2. Bonanno	Antonella	16-03-1970	24
3. Abate	Concetta	09-04-1982	21
4. Cugliandolo	Gisella	23-09-1980	29
5. Collorà	Vincenza	23-11-1982	27
6. Cannistrà	Maria T.	21-12-1973	24
7. Carbonari	Maria V.	19-02-1983	21
8. Casella	Maria	30-10-1971	16
9. Cosenza	Flavia	15-09-1974	30
10. De Domenico	Maria E.	27-03-1983	31
11. Torre	Maria	05-10-1971	15
12. Diamante	Mariarosa	24-09-1979	16

ELENCO NOMINATIVI AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI **SIRACUSA**

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio
1. Bologna	Marianna	12-10-1982	26
2. Bisicchia	Barbara	7-10-1980	23
3. Caia	Rosalba	15-6-1970	30
4. Calafiore	Elia	18-5-1983	21
5. Cilia	Graziana	20-5-1983	27
6. Campisi	Maria	18-6-1979	27
7. Cintoli	Lucia	13-12-1978	32
8. Cappello	Ester	2-1-1984	18
9. Carbè	Concetta	17-11-1974	27
10. Carrabino	Piera V.	3-10-1980	28
11. Ruiz	Liliana	12-7-1972	18
12. Muzzicato	Francesca	14-10-1982	18

ELENCO NOMINATIVI AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI **RAGUSA**

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio
1. Bocchieri	Irene	3-9-1973	32
2. Baglieri	Loredana	18-11-1979	23
3. Belluardo	Ausilia	13-5-1974	30
4. Bonomo	Monica	23-3-1976	12
5. Brullo	Paola	7-10-1980	23
6. Branchetti	Fabrizia	8-4-1984	23
7. Battaglia	Giovanna	20-11-1966	24
8. Occhipinti	Gabriella	30-4-1976	28
9. Cicero	Annalisa	27-2-1979	18
10. Caldarella	Adriana	6-1-1977	23
11. Garofalo	Giovanna	24-3-1962	12
12. Guarnaccia	Donatella	2-6-1974	12

ELENCO NOMINATIVI AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI **TRAPANI**

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio
Abbagnato	Germana	30-10-1968	26
Accardi	Caterina	16-05-1973	24
Culcasi	Francesca	15-04-1974	27
Culcasi	Valentina	07-06-1982	21
Ciulla	Enza M.	24-11-1980	26
Caracci	Rosalinda A.	08-08-1982	24
Castagna	Cinzia	30-11-1974	27
Castrogiovanni	Giovanna	09-04-1983	29
Catania	Mariangela	19-10-1980	26
Cavallaro	Dario	31-03-1978	20
Gullo	Teresa	25-04-1979	16
Vitta	Rosalinda	21-06-1979	16

3.

L'ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI CHE AVEVANO UN PUNTEGGIO INFERIORE A QUELLO DELLA RICORRENTE E L'ILLEGITTIMA CREAZIONE DI UNA RISERVA IN LORO FAVORE.

La violazione della normativa primaria (t.u. sulla scuola e l. n. 107/2015).



Fermo restando quanto sopra eccepito, ove il mancato soddisfacimento delle richieste della ricorrente espresse nella domanda di mobilità dovesse essere dipeso dall'accantonamento di posti operato dall'a.s. in favore del personale reclutato, con il piano straordinario di assunzioni, dalle graduatorie del concorso del 2012, tale operato sarebbe, come in effetti è, illegittimo.

L'illegittimità, in particolare, consiste nella violazione di tutte le disposizioni di legge che regolano la materia.

Nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una riserva di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

Questi ultimi, invero, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (Fase B.3)⁸ della mobilità antecedente a quella della ricorrente (Fase C), con ciò muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione (in ispecie Enna) e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti: *cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 2, comma 3; art. 6, comma 1, "fase B" secondo capoverso ed art. 6, comma 1, "fase C"; idem "allegato 1" punto B3.*

Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

Non solo.

Allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2012: *cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, fase A punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, fase B punto 1. (all. n. 8)*

Ciò ha consentito il verificarsi di situazioni come quella per cui è causa, in cui la ricorrente, pur vantando un punteggio di gran lunga più alto, non ha ottenuto il movimento per le sedi richieste, mentre risultano movimentati nelle medesime sedi svariati docenti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso (a volte anche con soli punti 12).

Ciò posto, va rilevato che ambedue le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza e nella medesima fase (C) - del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) *(all. n. 1)* e che per tale circostanza (stesse regole di assunzione) avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

⁸ denominazione tratta dall'allegato 1 al c.c.n.i. sulla mobilità 08.04.2016, avente ad oggetto "ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale", che al punto B3 disciplina le "Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito".



"3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".

In realtà, non esiste alcuna norma di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015⁹.

Il sistema generale vigente, invero, è quello dell'**ordine di graduatoria** sancito dall'art. 97 Cost., dalle norme sopra citate e dagli **articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola**, le quali ultime così stabiliscono:

art. 462:

"3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

*5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della **tabella** di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti".*

art. 463, comma 1:

*"I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di **apposita tabella** approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza".*

Con riferimento alla procedura di mobilità in questione, tale tabella esiste, è denominata Tabella A ed è contenuta nell'All. D del CCNI sulla mobilità del 08.04.2016 (v. all. n. 8).

E proprio l'esame di tale Tabella ci fa capire come la disposizione del CCNI sia illegittima.

La citata tabella, invero, al punto III (denominato titoli generali), lett. A, tiene (tra tanti elementi e parametri) conto anche del *"superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza"*, attribuendo a tale requisito punti 12.

Ciò sta a significare che il superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami costituisce un elemento (tra i tanti) di valutazione ed un titolo (tra i tanti) valutabili e non può essere considerato titolo che attribuisce preferenza o riserva.

Con la conseguenza che la movimentazione viene effettuata e deve essere effettuata solo in base al punteggio attribuito complessivamente riportato nella sopra citata tabella

⁹ cfr., tra le altre, TRIBUNALE DI ROMA - Sezione Lavoro: ordinanza del 12.12.2016 (rgn 38045/2016-1); ordinanza del 9.03.2017 (rgn 412/2017-1), confermata con sentenza sentenza n. 5541/2017 del 9.06.2017; sentenza n. 2056/2017; ordinanza del 24.08.2017 resa su rgn 26599/2017. TRIBUNALE DI PAVIA, ordinanza del 27.04.2017, procedimento r.g. n. RG n. 385/2017, confermata con sentenza n. 385 del 28.09.2017.

Si veda anche TRIBUNALE DI RAVENNA, sezione lavoro, ordinanza del 03/02/2017, (RG n. 1032/2016-1); sentenza n. 192 del 16 maggio 2017; sentenza n. 238 del 27 giugno 2017; sentenza n. 359 del 21/11/2017.

TRIBUNALE DI CATANIA, sezione lavoro, ordinanza del 06/12/2017, (RG n. 7412/2017 -1).

TRIBUNALE DI ENNA, Giudice del Lavoro, ordinanza del 27/12/2017, (RG n. 1764/2017).



di valutazione dei titoli, senza che possa essere attribuita preferenza o riserva a coloro che hanno superato un concorso pubblico per titoli ed esami costituisce.

Del resto, se si dovesse seguire il ragionamento (illegittimo) sotteso alle disposizioni contenute nel CCNI al contrario, il trattamento di favore avrebbe dovuto essere disposto proprio nei confronti del personale, come la ricorrente, assunto tramite GAE.

E ciò sia perchè in specie tale titolo è stato valutato anche alla ricorrente, come emerge a pag. 3 della domanda di mobilità convalidata dall'amministrazione scolastica (all. n. 2) al ricorso introduttivo del giudizio.

Sia perchè:

- la ricorrente ha superato un concorso pubblico per titoli ed esami (o selezione pubblica equipollente) conseguendo abilitazione all'insegnamento; (all. n. 5)
- ha potuto iscriversi nelle graduatorie permanenti (poi divenute GAE), per legge destinate ai soli docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento;
- negli anni ha sempre svolto servizio, con ciò maturando una notevole esperienza professionale e conseguendo ulteriori titoli di servizio, **come si evince chiaramente dal punteggio conferitole dalla amministrazione scolastica** ai fini della mobilità. (all. n. 2)

Le deduzioni sopra formulate (circa l'illegittimità della previsione contenuta nella contrattazione collettiva integrativa), oltre che nella citata normativa generale, trovano conferma anche nell'impianto normativo contenuto nella L. n. 107/2015.

Oltre ad avere previsto il piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 (art. 1, comma 96 e 98)¹⁰, invero, la L. n. 107/2015 ha anche fissato un piano straordinario della mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017 con le disposizioni contenute nel comma 108 dell'art. 1, il quale stabilisce:

"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)".

¹⁰ 96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.



"Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".

Come è possibile notare, la norma è composta sostanzialmente da due parti.

La prima parte della disposizione (quella che inizia con "Per l'anno scolastico 2016/2017" e finisce con "assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)") si riferisce al personale "assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015" e stabilisce:

*"tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, , per **tutti** i posti vacanti e disponibili **inclusi** quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)".*

Il personale ex comma 96, lett. b), assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), cui appartiene la ricorrente, è quello reclutato tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (oggi GAE ed ex graduatorie permanenti).

L'interpretazione letterale e testuale della norma va compiuta tenendo conto del significato dei termini "tutti", "posti vacanti e disponibili" ed "inclusi".

In particolare, le parole "tutti" ed "inclusi", usate insieme, lasciano agevolmente intendere che il legislatore abbia inteso riferirsi ad un insieme ("tutti") di cui il personale assunto ex comma 96, lett. b) costituisce un sottoinsieme o specificazione ("inclusi").

Il legislatore, cioè, non si riferisce solo ed esclusivamente al personale di cui al comma 96, lett. b), anche perchè, se avesse voluto disporre in tal modo, avrebbe fatto riferimento solo al personale ex comma 96, lett. b) senza utilizzare né il termine "tutti", né il termine "inclusi" che indica una categoria più piccola di un insieme più grande del quale costituisce una specificazione.

La prima parte del comma 108, quindi, descrive una mobilità di cui, sul piano attivo, beneficiano tutti gli assunti nell'anno 2014/2015 e che ha ad oggetto, dal punto di vista passivo, tutti i posti vacanti e disponibili e, quindi, sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. b), sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. a) della legge.

Ciò in quanto anche il personale ex comma 96, lett. a) va considerato come assunto in via provvisoria e, quindi, come movimentabile.

L'opinione è condivisa anche dalla giurisprudenza di merito. (v. Tribunale di Enna, ordinanza n. 3793 del 22.07.2016 resa su ricorso iscritto al R.G.n 630/2016; idem ex pluribus Tribunale di Verona, ordinanza n. 3859/2016 del 30/06/2016, emanata su



ricorso cautelare iscritto al RG n. 1075/2016 -¹¹, nonché Tribunale di Enna ordinanza del 13.12.2016 depositata il 16.12.2016 e resa su ricorso iscritto al RGN 1186/16¹²).

In particolare, ritenendo provvisoria l'assunzione del personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c) (e cioè del personale ex comma 96 comma lett. a) e lett. b), i Tribunali di merito citati hanno confermato che i posti occupati dai docenti ex comma 96, lett. a), sono provvisori, vacanti e disponibili, rientrano tra quelli oggetto del piano straordinario di mobilità ed escludono ogni ipotesi di riserva o di inamovibilità.

Tale interpretazione è conforme al dato letterale della norma in questione, la quale non dice che la categoria dei docenti assunti ex concorso 2012 debba essere esclusa dalle operazioni di mobilità.

Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

La legge, cioè, non dice che i posti occupati dai docenti provenienti dal concorso del 2012 devono essere esclusi dalle procedure di mobilità descritte dal comma 108 della L. 107/2015 e ciò significa che il legislatore non ha voluto tale effetto.

Sostenere il contrario, significa creare una categoria (quella dei docenti idonei al concorso 2012) che finisce per avere una sorta di riserva che non può essere scalfita né dai docenti assunti, con medesima modalità e decorrenza, dalle GAE né dagli stessi docenti assunti entro il 2014/2015 e, cioè, anni prima.

Un effetto giuridico così importante come l'istituzione di una riserva o di una marcata preferenza in favore di una categoria, però, non può derivare da un'attività interpretativa-deduttiva, ma deve essere il frutto di una previsione normativa espressa e chiara.

Ciò vale tanto più che tale preferenza costituirebbe una deroga al sistema generale basato sul criterio meritocratico del punteggio (art. 462 e 463 del T.U. scuola).

Conseguentemente, l'idea di un accantonamento dei posti in favore della categoria dei docenti idonei al concorso 2012) è destituita di fondamento.

Le medesime conclusioni (provvisorietà dell'assunzione del personale ex comma 96, lett. a)) valgono con riferimento alla norma contenuta nella seconda parte dell'art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015, la quale si occupa della movimentazione del personale docente ex comma 96, lett. b), assunto nell'anno 2015/2016.

La norma, in particolare, stabilisce che:

"Successivamente i docenti di cui al comma 96, lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su TUTTI (nessuno escluso) gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

¹¹ "La **provvisorietà** della sede nella quale i docenti di fascia B vengono immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge n. 107/2015- oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale- è **peraltro chiaramente sancita dall'art. 1 comma 73 legge n. 107/15** il quale espressamente prevede che "Il **personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c)**, e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. (...) Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali".

¹² "E' altrettanto vero però che la normativa ha concepito l'assegnazione iniziale come provvisoria (il dato si desume dal tenore del comma 73 e dal fatto che l'assunzione sia avvenuta in deroga all'articolo 399 il terzo comma del quale pone un vincolo di permanenza per tre anni nella provincia di assunzione) e ha previsto che l'assegnazione cognitiva avviene tra "gli ambiti territoriali" a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 (anche il contratto di lavoro prevede che la sede definitiva è assegnata mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo anno scolastico 2016/2017).

Ebbene, il comma 73, non pone limitazioni di sorta alla mobilità de "il personale docente assunto ai sensi del comma 98, b) e c)" (nel cui ambito rientra la reclamata), mobilità che si estende dunque agli ambiti territoriali largamente intesi. Tale lettura s'impone alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma de qua sotto il profilo della conformità al principio sancito dall'articolo tre della Cost., in considerazione di quanto disposto dal comma 108, che come si è visto prevede che i docenti di cui al **comma 96 lett. b)**, assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale".



Come è possibile notare, anche in questo caso, la norma fa riferimento ad ogni ambito territoriale (TUTTI) e non parla di alcuna esclusione né dice che da tale movimentazione andrebbero esclusi i posti occupati (peraltro in maniera provvisoria) dal personale docente ex comma 96, lett. a) assunto nell'anno scolastico 2015/2016.

L'interpretazione coerente delle due parti della norma in questione, quindi, **NON autorizza a pensare** che i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti ex concorso del 2012 debbano essere esclusi dalle operazioni di mobilità prevista dal comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015, perchè ciò non è supportato né dal dato letterale della norma che si occupa della mobilità dei docenti assunti entro il 2014/2015, né dal dato letterale della norma che si occupa della mobilità dei docenti assunti da GAE, né dall'interpretazione logico sistematica e coerente delle due norme in questione. L'esclusione della categoria dei docenti assunti ex concorso del 2012 dalle operazioni di mobilità prevista dal comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015, inoltre, NON è sostenibile anche per effetto di **un'altra considerazione**.

Il comma 108 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 si occupa prioritariamente dei docenti assunti entro l'anno 2014/2015 e, cioè, di quelli assunti con l'ordinario meccanismo previsto dal T.U. sulla scuola - D.L.vo n. 297/1994 -.

L'art. 1 della L. n. 124/1999, che ha modificato l'art. 399 del T.U. sulla scuola, stabilisce che:

*"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, **mediante concorsi per titoli ed esami** e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".*

Quindi, tra coloro che sono stati assunti entro l'anno 2014/2015 figurano anche docenti provenienti da graduatorie di concorsi per titoli ed esami ("*..... per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami*"), compreso quello espletato nel 2012 (i cui vincitori sono stati reclutati sin da subito) e compresi quelli degli anni precedenti.

Paradossalmente, quindi, i posti occupati in via provvisoria dai docenti (non vincitori) provenienti dal concorso del 2012 ed assunti nel 2015/2016 (con il piano straordinario delle assunzioni) dovrebbero essere esclusi (per effetto dell'illegittima previsione contenuta nel CCNI) dalla procedura di mobilità cui partecipano i docenti che hanno vinto il concorso del 2012 o concorsi espletati in anni precedenti.

Appare evidente come non vi sia alcuna ragione logico giuridica che giustifichi un simile effetto, il quale si appaleserebbe come illegittimo.

E tale illogicità appare ancora più evidente se si considera che **gli assunti entro l'anno 2014/2015 sono vincitori di concorso, mentre quelli provenienti dal concorso del 2012 (assunti nel 2015/2016) no**.

Per tutte le sopra indicate ragioni, la disposizione contenuta nel CCNI, all'art. 2, comma 3, si appalesa illegittima.

La previsione di accantonamento dei posti equivale alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.



Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" abbiano occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una violazione del T.U. sulla scuola, della L. n. 107/2015 nonché del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite.

SULLA DISAPPLICAZIONE PARZIALE DEL C.C.N.I. SULLA MOBILITA'.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Conseguentemente, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (art. 2, comma 3; art. 6, comma 1, "fase B" secondo capoverso ed art. 6, comma 1, "fase C"; "allegato 1" punto B3 e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), quindi, ove ritenute ostative alle ragioni della ricorrente, **vanno dichiarate nulle e/o disapplicate** per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- I. dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- II. dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;
- III. della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Il che significa che in sede di movimentazione (mobilità) dovranno, sia per il personale ex comma 96, lett. a) sia per il personale ex comma 96, lett. b), applicarsi le regole generali sulla movimentazione del personale docente, le quali sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97) sopra richiamate e che utilizzano



il **criterio del punteggio**, calcolato sulla base dell'anzianità di servizio, delle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti.

Per effetto delle considerazioni sopra svolte, invero, le procedure di mobilità dovranno avere ad oggetto tutti i posti disponibili, compreso quelli occupati provvisoriamente dagli assunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti dal concorso del 2012 e dovranno svolgersi secondo l'ordine indicato nella norma (prima in favore dei docenti assunti entro l'anno 2014/2015 e, poi, di tutti gli altri) e secondo i criteri meritocratici (graduatoria e punteggio) indicati dagli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola.

Ogni diversa interpretazione viola il principio di uguaglianza, dell'imparzialità e del buon andamento della P.A., nonché il principio di buona fede ed il criterio del merito perchè tratterebbe in maniera diversa ipotesi che hanno pari valore giuridico (assunti ex concorso 2012 ed assunti ex GAE nella medesima fase C del piano straordinario delle assunzioni di cui alla L. 107/2015), perchè tratterebbe in modo più vantaggioso categorie (gli assunti ex concorso 2012) rispetto a categorie che sono più meritevoli (gli assunti entro l'anno 2014/2015) e perchè violerebbe in maniera evidente l'unico vero principio meritocratico riconosciuto dalla legge (artt. 462 e 463 del T.U. sulla scuola) rappresentato dal punteggio ottenuto in graduatoria.

IL QUADRO GIURISPRUDENZIALE

Le su esposte argomentazioni trovano conferma anche nella giurisprudenza prevalente che sul punto si è andata via via consolidando.

Sul punto si veda **TRIBUNALE DI ROMA** - sezione lavoro (dott.ssa Emili), ordinanza del 12.12.2016 (rgn 38045/2016-1); TRIBUNALE DI ROMA - sezione lavoro, ordinanza del 9.03.2017 resa su rgn 412/2017-1, confermata con sentenza n. 5541/2017 del 9.06.2017; TRIBUNALE DI ROMA - sezione lavoro, sentenza n. 2056/2017 del 02/03/2017 (rgn. 39351/2016); TRIBUNALE DI ROMA - sezione lavoro (dott. De Joris), ordinanza del 24.08.2017 resa (r.g. 26599/2017-1), TRIBUNALE DI ROMA - sezione lavoro (dott.ssa Pangia) sentenza n. 88 del 10/01/2018 (r.g. n. 23022/2017), pronunzie con le quali è stato espressamente ribadito che il criterio dell'ordine di graduatoria è imprescindibile e che nessun "accantonamento di posti" disposto a favore degli assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 può derogare a tale principio:

"Tuttavia, riservando una scelta con precedenza a coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, il che non trova alcun collegamento con il testo della L. 107/2015, conduce ai risultati che vengono in questa sede lamentati, e cioè al superamento da parte di docenti con punteggi più basso, dei docenti collocati da anni nelle GAE con punteggi anche doppi rispetto ai primi.

Ancora, **TRIBUNALE DI PAVIA**, ordinanza del 27.04.2017, procedimento r.g. n. RG n. 385/2017, confermata con sentenza n. 385 del 28.09.2017.

Si veda anche **TRIBUNALE DI RAVENNA, SEZIONE LAVORO**, dapprima in sede cautelare (ordinanza cronol. 436/2017 del 03/02/2017, resa su RG n. 1032/2016-1) e, successivamente, con **sentenza n. 192 del 16 maggio 2017** ed, ancora, con **sentenza n. 238 del 27 giugno 2017** e, più di recente, **con sentenza n. 359 del 21/11/2017**,



che ha ribadito l'illegittimità dell'accantonamento dei posti per la mobilità prevista in favore degli idonei del concorso bandito nel 2012 già collocati nelle Graduatorie di Merito:

"Le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi. Dunque, risulta possibile il sindacato giudiziale del CCNI e dell'O.M..".

Da ultimo anche il **TRIBUNALE DI RAGUSA** che, con **ordinanza depositata lo scorso 13 luglio 2017 (procedimento r.g. n. 1051/2017 -1)**, ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni del CCNI dell'8 aprile 2016, nella parte in cui viene previsto un accantonamento di posti in favore dei docenti idonei inseriti nelle graduatorie del concorso 2012 e reclutati in fase C dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge di riforma 107/2015.

Anche il **TRIBUNALE DI ENNA**, con ordinanze del 31.07.2017 (ex pluribus ordinanza resa su procedimento r.g. n. 1259/2016 r.g. e, più recentemente, ordinanza del 27/12/2017 - RG n. 1764/2017) si è espresso al riguardo ritenendo fondate le ragioni oggi riproposte dalla odierna ricorrente.

Alle medesime conclusioni è pervenuto, infine, anche il **TRIBUNALE DI MESSINA**, **ordinanza del 10 agosto 2010, r.g. n. 2909/2017:**

"Orbene dall'esame delle disposizioni richiamate" -legge 107/2015- "emerge che, a parte per gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, non è prevista alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012 ed assunti successivamente all'anno 2014/2015 rispetto ai docenti provenienti dalla GAE. Deve pertanto ritenersi illegittima la preferenza riconosciuta a tale categoria di docenti rispetto a quelli provenienti da GAE."

Del medesimo avviso anche **TRIBUNALE DI CATANIA**, sezione lavoro: cfr. ex pluribus ordinanza del 06/12/2017, (RG n. 7412/2017 -1).



Del resto, con particolare riferimento alla procedura di mobilità in questione la Giurisprudenza è più volte intervenuta ribadendo la imprescindibilità del criterio meritocratico dell'ordine di graduatoria in base al punteggio posseduto¹³.

4.

LA MANCATA VALUTAZIONE DELLA PREFERENZA RICONOSCIUTA ALLA RICORRENTE GIÀ IN SENO ALLA DOMANDA.

La ricorrente, inoltre, non ha ottenuto il trasferimento in Sicilia nonostante, in seno alla domanda convalidata, Le sia stata riconosciuta la precedenza ex art. 13, comma 6, punto 1, del CCNI (all. n. 2).

Tutto ciò premesso e considerato, l'attuale ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, previa disapplicazione del CCNI del 08.04.2016 del comparto scuola nelle parti indicate in ricorso e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento di assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale Lombardia-ambito 0021 e previa disapplicazione e/o annullamento dei movimenti effettuati in favore di altri docenti aventi minore titolo (per punteggio o per fase) sulle sedi richieste in via preferenziale dalla ricorrente, **accogliere** in ogni sua parte il presente ricorso e, per l'effetto:

1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere movimentata in provincia di Enna (preferenze n. 1 e 2) o, in subordine, negli ambiti territoriali della altre province della Sicilia (preferenze da 3 a 28) indicati nella domanda di mobilità territoriale avanzata per l'anno scolastico 2016/2017 e nell'ordine indicato, secondo il punteggio ad essa attribuito e con priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito minor punteggio;
2. in subordine, in accoglimento del motivo di ricorso relativo alle "fasi", accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere movimentata in provincia di Enna o, in subordine di Siracusa, con priorità rispetto alle docenti movimentate nella successiva FASE D.
3. condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la

¹³ ex pluribus v. Tribunale di Vercelli - sezione lavoro, ordinanza del 3 gennaio 2017; tribunale di Taranto, ordinanza del 10 gennaio 2017; Tribunale di Venezia ordinanza 23.11.2016 resa su rgn 2010/2016; Tribunale di Trani, ordinanza del 14/16.09.2016 resa su r.g.n. 5890/16; Tribunale di Napoli, ordinanza del 07.09.2016 e del 16.01.2017 resa su r.g.n. 23377/2016; Tribunale di Torino, ordinanza del 02.11.2016; tribunale di Venezia, ordinanza del 22.11.2016; Tribunale di Pavia, ordinanza del 27.01.2017 resa su r.g.n. 1448/2016; Tribunale di Enna - giudice del lavoro, procedimento r.g. n. 382/2017, ordinanza cautelare del 25 maggio 2017). Si richiama anche Tribunale di Pordenone, ordinanza del 17.01.2017 resa su R.G. N. 725/2016, il quale così ha avuto modo di esprimersi:

"Innanzitutto l'assegnazione di incarichi privilegiando l'aspirante che abbia maturato un punteggio maggiore all'esito di una procedura di valutazione di meriti e altri requisiti variabili risponde alle basilari accezioni del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione come enunciato all'art. 97 della Costituzione.

Inoltre appare pertinente in questa sede il richiamo all'art. 28 del D.P.R. n. 487 del 1994 nella parte in cui prevede come nei procedimenti concorsuali della P.A., potendosi ritenere ricompresi anche quelli relativi alla mobilità del personale, debbano ricevere prioritaria soddisfazione i candidati che abbiano vantato un punteggio maggiore".



movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 per come sopra indicato.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio.

Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara che il presente procedimento attiene alla materia "lavoro", che lo stesso ha valore "indeterminabile" e che il contributo unificato è pari ad euro 259,00.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si produce copia dei seguenti documenti:

1. contratto di assunzione a tempo indeterminato della ricorrente;
2. domanda di mobilità della ricorrente per l'a.s. 2016/2017 come convalidata dall'amministrazione scolastica e recante punteggio attribuitole;
3. comunicazione ricevuta dalla ricorrente di assegnazione della sede a decorrere dall'a.s. 2016/2017;
4. istanza di annullamento in autotutela/diffida presentata dalla ricorrente, con relative ricevute di ritorno;
5. certificato di abilitazione della ricorrente all'insegnamento nella scuola primaria, a seguito di superamento di concorso ordinario;
6. bollettini dei trasferimenti pubblicati in data 29.07.2016 dagli ambiti territoriali delle province della Sicilia richieste dalla ricorrente, ad eccezione di Enna;
7. bollettino dei trasferimenti pubblicato in data 09.08.2016 dall'ambito territoriale della provincia di Enna;
8. CCNI del comparto scuola dello 08.04.2016.

Enna, 12.12.2017

Avv. Elisa Cosentino

